

Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria



Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria

Prot. N. 5969 - A -
del 16/05/2018
UOR: DIRGEN
(2018-UNRCCL-0005969)

Reggio Calabria, 16 maggio 2018

Al Direttore Generale
Prof. Ottavio Salvatore Amaro

e p.c.

Al Magnifico Rettore
Prof. Pasquale Catanoso


SEDE

Per gli adempimenti consequenziali, trasmetto l'Ordinanza n. 1 del 16 maggio 2018 con la quale sono indette le elezioni per il rinnovo delle carica di Rettore per il sessennio 2018/2024.

Cordiali saluti

Il Decano dei Professori Ordinari
Prof. Vincenzo Tamburino





IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI

ai sensi dell'art. 17 co. 3 dello Statuto dell'Ateneo

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, e in particolare l'articolo 2, comma 1;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, e in particolare l'art.17 che detta le norme per l'elezione del Rettore;

Preso Atto dei compiti attribuiti al Decano dei Professori Ordinari dall'articolo 17 comma 3 del richiamato Statuto dell'Ateneo;

Visto il Decreto del Ministro competente – Prot. MIUR/Ufficio II/ n. 372/13.11.2012 con il quale il prof. Pasquale Catanoso è nominato Rettore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria a decorrere dal 13.11.2012 per la durata di sei anni;

Considerato che spetta al Decano dei Professori Ordinari dell'Ateneo indire le elezioni per il rinnovo della carica di Rettore nei sei mesi precedenti la scadenza del corrente mandato;

Ritenuto di dover procedere all'indizione delle elezioni del Rettore per il sessennio 2018-2024;

ORDINA

Articolo 1

1. Sono indette le elezioni per la nomina del Rettore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per la durata di sei anni decorrenti dal 14.11.2018. Le votazioni avranno luogo con il seguente calendario, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, nei locali dell'Università ubicati nel lotto D, via Melissari:


- giovedì 12 luglio – prima votazione;
- martedì 17 luglio – eventuale seconda votazione;
- giovedì 19 luglio – eventuale terza votazione.

2. In caso di mancata elezione alla terza votazione si procederà al ballottaggio ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 17 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 2

1. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari in servizio presso l'università italiana a tempo pieno (o che all'atto della candidatura producano una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina) per i quali non sia previsto il collocamento a riposo per tutta la durata della carica.

2. A norma dell'art.17 comma 2 dello Statuto, le candidature, corredate dal curriculum e dal programma, devono essere trasmesse dai candidati per posta elettronica al Decano almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la prima votazione - martedì 12 giugno 2018 - e contestualmente depositate presso la Direzione Generale, che provvederà tempestivamente a darne massima diffusione presso la Comunità universitaria mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.unirc.it



Articolo 3


1. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta:
 - a) ai professori di ruolo, di prima e seconda fascia, ed ai ricercatori a tempo indeterminato;
 - b) al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario di ruolo a tempo indeterminato;
 - c) agli studenti componenti del Consiglio degli Studenti e agli studenti eletti in seno ai Consigli dei Dipartimenti dell'Ateneo;
 - d) al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario a tempo determinato;
 - e) ai ricercatori a tempo determinato.
2. Ai sensi dell'art. 17 comma 6 dello Statuto di Ateneo, il voto espresso dalle componenti indicate nel comma precedente ai punti b), c), d), e) é ponderato in rapporto alla componente di cui al punto a) come segue:
 - b) nella misura del 25%;
 - c) nella misura del 40%;
 - d) nella misura del 12,5%;
 - e) nella misura del 50%.
3. Gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per categoria, predisposti dall'Amministrazione centrale, saranno pubblicati sul sito istituzionale entro venerdì 15 giugno 2018.

Articolo 4

1. Nelle prime due votazioni il voto è valido se ad esso partecipa più del 50% degli aventi diritto tra i professori e ricercatori complessivamente computati ai sensi del comma 6 dell'art.17 dello Statuto di Ateneo. In tali votazioni, è eletto Rettore il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto, computati ai sensi del predetto comma 6 dell'art. 17.
2. In caso di mancata elezione, si procede alla terza votazione nella quale è eletto Rettore il candidato che ha ottenuto più della metà dei voti espressi, computati sempre secondo il comma 6 dell'art.17 dello Statuto di Ateneo.
3. In caso di mancata elezione alla terza votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti nell'ultima votazione, sempre computati secondo il comma 6 dell'art.17 dello Statuto di Ateneo e viene eletto chi ottiene la maggioranza dei voti espressi.
4. In ogni caso, fino alla terza votazione di ballottaggio, è eletto Rettore il candidato che ottiene più del 50% dei voti dei professori e ricercatori votanti, complessivamente computati, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato computati ai sensi dell'art.17 comma 6 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 5

1. E' costituito un seggio per ciascuna delle componenti elettorali individuate dall'art. 17 comma 5 dello Statuto di Ateneo. Presso ciascun seggio sono predisposte, a cura della Direzione Generale, una o due cabine e un'urna per la raccolta delle schede votate, gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto, oltre al materiale necessario per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
2. Con apposita Ordinanza si provvederà alla nomina delle Commissioni Elettorali, nonché alla ubicazione dei seggi.



3. Il Direttore Generale provvederà a designare il Responsabile del Procedimento per le operazioni preliminari, comprensive della pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo per ciascuna componente di cui al precedente art. 3 comma 1.

Articolo 6

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto i componenti del seggio elettorale devono controllare l'integrità delle schede vidimandole con il timbro dell'Università e su ciascuna di esse deve essere apposta la firma del Presidente dello stesso seggio.
2. Aperta la votazione, il Presidente del seggio consegna a ciascun elettore, previa sua identificazione, la scheda elettorale. L'elettore, da parte sua, apporrà la propria firma sull'elenco dei votanti.
3. Per votare l'elettore scriverà in modo chiaro e leggibile, possibilmente in stampatello nella riga tracciata, il cognome ed il nome di colui che intende designare.
4. Effettuata la votazione, la scheda, opportunamente ripiegata, sarà consegnata al Presidente che, presente l'elettore, la introdurrà nell'apposita urna.
5. Deve in ogni caso essere assicurata la segretezza del voto a cura e responsabilità della Commissione del seggio elettorale.
6. All'ora di chiusura del seggio sono ammessi al voto solo gli elettori che si trovino già nei locali del seggio stesso.

Articolo 7

Trascorsa l'ora prevista per la chiusura delle votazioni la Commissione del seggio elettorale effettua le seguenti operazioni:

- a) sigilla l'urna contenente le schede votate;
- b) accerta il numero dei votanti;
- c) redige e sottoscrive apposito processo verbale dal quale deve, tra l'altro, risultare:
 - il numero delle schede consegnate al seggio elettorale;
 - il numero delle schede vidimate e quello delle schede rimaste non vidimate;
 - il numero delle schede distribuite e quello delle schede votate e, qualora le quantità non coincidano, ne dovrà specificare le ragioni;
 - il numero delle schede annullate e di quelle non utilizzate;
- d) allega al verbale, quale parte integrante, gli elenchi dei votanti.

Articolo 8

1. Lo spoglio delle schede, per il computo dei voti, sarà effettuato dai componenti di ogni seggio, coadiuvati, ove preventivamente richiesto e per meri adempimenti burocratici, da personale di segreteria appositamente individuato dal Direttore Generale.
2. Lo spoglio è pubblico ed ha inizio appena ricevuta la comunicazione del Presidente del seggio n. 1 del raggiungimento del prescritto "quorum".
3. Il Presidente di ogni seggio, constatata e fatta constatare l'integrità dei sigilli, procede all'apertura dell'urna, estrae le schede una alla volta e ne dà lettura per il computo dei voti.
Sono annullate le schede non conformi alle prescrizioni della presente Ordinanza o che rechino segni di riconoscimento. Per quanto non previsto, il seggio delibererà a maggioranza, in conformità



alle disposizioni dettate dalla legge elettorale vigente per le elezioni comunali, in quanto applicabile.

4. Le Commissioni dei seggi redigono, di tutte le operazioni, puntuale processo verbale che, sottoscritto da tutti i componenti del seggio, è consegnato al Presidente del seggio n. 1, il quale procede alla determinazione delle equivalenze dei voti espressi dalle componenti di cui alle lettere b), c), d), e) dell'articolo 3 della presente Ordinanza e, quindi, al computo dei voti interi riportati da ciascun candidato.

5. Ciascun seggio provvederà, quindi, a sigillare in plichi appositamente predisposti le schede delle votazioni, le copie dei verbali, le tabelle di scrutinio e gli elenchi dei votanti. Detti plichi verranno consegnati al Responsabile preposto dall'Amministrazione.

Articolo 9

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 9 dello Statuto di Ateneo, il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano.

2. Entro cinque giorni dalla proclamazione il candidato eletto comunica formalmente l'accettazione al Decano.

Articolo 10

Le procedure di cui alla presente Ordinanza saranno osservate in occasione di tutte le votazioni previste al precedente articolo 1.

Articolo 11

La presente ordinanza è resa pubblica, anche presso le altre Università italiane, a cura del Direttore Generale.

Articolo 12

Per quanto espressamente non previsto nella presente Ordinanza, si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti.

Reggio Calabria, 16 maggio 2018

Il Decano dei Professori Ordinari
Prof. Vincenzo Tamburino